



Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021- DL 2/2021 A.S. 2066

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2066
Titolo:	Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021- DL 2/2021
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	6
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; si compone di **6 articoli e 17 commi**.

L'**articolo 1, comma 1, differisce al 30 aprile 2021** il termine di applicazione delle **misure restrittive** enumerate dal decreto-legge n. 19 del 2020.

Il **comma 2 differisce al 30 aprile 2021 il termine di applicazione delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020**.

Il **comma 3** pone un **divieto di spostamenti tra Regioni**, per il periodo dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021.

Il **comma 4** reca una disciplina limitativa per gli spostamenti all'interno della Regione verso abitazioni private non abitate, per il periodo dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

Il **comma 5** introduce due commi - 16-*quinquies* e 16-*sexies* - nell'articolo 1 del D.L. n. 33 del 2020. Il comma 16-*quinquies* amplia le possibili fattispecie di passaggio di una regione dalla classificazione come zona cosiddetta gialla ad una classificazione che comporti un grado superiore di restrizioni. Il comma 16-*sexies* introduce la categoria esente dalle limitazioni in oggetto – ivi comprese quelle valide sulla generalità del restante territorio nazionale – ferma restando l'applicazione di determinati protocolli e misure.

L'**articolo 2** reca le **sanzioni** per la violazione delle **misure di contenimento del contagio** di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame, operando un rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 4 del [decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19](#) (convertito dalla legge n. 35 del 2020). In materia di sanzioni per le violazioni delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 è quindi intervenuto l'articolo 2 del [decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#) (convertito dalla legge n. 74 del 2020). Riguardo al coordinamento tra le disposizioni del decreto-legge n. 19 e quelle del decreto-legge n. 33, l'articolo 1-*bis* del [decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83](#) (convertito dalla legge n. 124 del 2020) stabilisce che le disposizioni del primo si applichino nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal secondo.

L'**articolo 3** concerne alcuni profili dell'attività di **vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2**. I **commi 1 e 2** prevedono l'istituzione di una **piattaforma informativa nazionale**, predisposta e gestita da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - avvalendosi prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica. Essa è destinata, in primo luogo, ad agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento; in secondo luogo, la piattaforma svolge in regime di sussidiarietà, qualora il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato e su istanza del medesimo ente, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute. Tali operazioni sono oggetto dei **commi 4, 5 e 6**; il **comma 5** prevede anche il raccordo con l'[Anagrafe nazionale vaccini](#), disciplinando l'inserimento in essa

dei dati individuali, relativi alle vaccinazioni in oggetto. Il **comma 3** riguarda l'accesso alle informazioni aggregate della summenzionata piattaforma da parte di alcuni soggetti e prevede che il suddetto Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, **informi periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome** sullo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini in oggetto. Il **comma 7** stabilisce **la trasmissione all'Istituto superiore di sanità** dei dati individuali, relativi ai soggetti a cui sia stata somministrata la vaccinazione in oggetto, contenuti nella suddetta [Anagrafe nazionale vaccini](#). Il **comma 8** reca **un'autorizzazione di spesa, pari a 966.000 euro per il 2021**, per il potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e applicativa dell'[Anagrafe nazionale vaccini](#).

L'**articolo 4, comma 1, lettera a)**, dispone che le **elezioni suppletive** per seggi della **Camera dei deputati** e del **Senato** dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021, si svolgano entro il **20 maggio 2021**.

La **lettera b)** dispone **l'ulteriore differimento del termine** entro cui dovranno svolgersi **le consultazioni elettorali** riguardanti i **Comuni** i cui organi siano stati **sciolti per infiltrazione mafiosa**.

L'**articolo 5** estende fino al **30 aprile 2021** la validità dei **permessi di soggiorno** di cittadini di Paesi terzi nonché dei **titoli di soggiorno** che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data.

L'**articolo 6** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile in via prevalente alle materie organi dello Stato e relative leggi elettorali, ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza, ordinamento civile e penale, legislazione elettorale dei comuni e profilassi internazionale che l'art. 117, secondo comma, lettere f), g), h) l), n), p) e q), della Costituzione riserva alla **potestà legislativa esclusiva dello Stato**.

Viene altresì in rilievo, con particolare riguardo all'articolo 3 in materia di piano strategico dei vaccini, la materia di **competenza legislativa concorrente**, "salute" (articolo 117, terzo comma); a tale proposito, si segnala che la norma – con riferimento alla quale risulta comunque prevalente la materia "profilassi internazionale" - prevede anche la costante informazione della Conferenza Stato-regioni da parte del Commissario straordinario di concerto con il Ministro della salute e il Ministro degli affari regionali.

Senato: Nota breve n. 253

Camera: Nota Questioni regionali n. 138

26 gennaio 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione